

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2827

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TATÒ e DANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2004

—————

Norme in materia di idoneità a professore associato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a porre rimedio ad una situazione di disparità e di ingiusta penalizzazione subita in passato da due categorie di personale delle università: gli *ex* medici interni e gli *ex* contrattisti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilendo che alcune figure di personale docente, anche precario, fossero inquadrare dopo aver sostenuto il giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati, legittimò le università ad indire i relativi bandi di concorso per la partecipazione alle cosiddette tornate idoneative.

Pertanto, nel rispetto del citato decreto del Presidente della Repubblica, i bandi non comprendevano tra le figure legittimate a partecipare a suddette tornate idoneative i ricercatori *ex* medici ed *ex* contrattisti.

A seguito di ciò, alcuni ricercatori *ex* contrattisti ed *ex* medici interni proposero ricorso avverso l'esclusione ai tribunali amministrativi regionali.

Alcuni anni più tardi, esattamente nel 1986, la Corte costituzionale, in riferimento alla questione sottoposte da alcuni tribunali amministrativi, chiarì che i ricercatori *ex* medici interni avevano diritto a partecipare ai giudizi idoneativi.

Successivamente, nel 1989 la Corte costituzionale intervenendo in merito alla stessa problematica con riferimento alla categoria dei ricercatori *ex* contrattisti ribadì che anche detta categoria aveva diritto a partecipare ai giudizi idoneativi.

Pertanto i ricercatori *ex* contrattisti ed *ex* medici interni che avevano presentato domanda per la partecipazione ai giudizi di idoneità e successivamente proposto ricorso innanzi ai tribunali amministrativi poterono

avvalersi delle sentenze della Corte costituzionale.

Ciò che si propone attraverso il disegno di legge è che si ponga rimedio a questa situazione di ingiustizia venutasi a determinare e che la stessa Corte ha delegato, per la sua risoluzione, al legislatore, unica figura che potrebbe sanare una situazione di disparità venutasi a determinare nelle nostre università tra figure professionali che hanno svolto e che a tutt'oggi svolgono il ruolo di docente a pieno titolo anche alla luce delle numerose esigenze di docenti che si sono venute a creare e che l'università acquisirebbe a bassissimo costo.

Gli oneri finanziari sono veramente esigui, visto che lo stipendio di un «ricercatore anziano» è inferiore a quello di un professore associato di prima nomina.

Pertanto dovranno trascorrere quattro, cinque anni prima che gli stipendi siano suscettibili di qualsivoglia incremento, inoltre, vista l'età media dei ricercatori, che dovrebbero sostenere i giudizi idoneativi, certamente intercorrerebbe il pensionamento della categoria prima che si concretizzino incrementi vistosi, in quanto gli scatti stipendiali sono biennali e il pensionamento della categoria si avrebbe in un massimo di dieci anni.

Si potrebbe quindi ipotizzare di legare il *budget* ai destinatari del provvedimento, disponendo che, raggiunta per questi l'età pensionabile, il suddetto *budget* ritorni alle università nella misura equivalente a quella stanziata per i ricercatori, cui non sarebbero da aggiungere ulteriori incrementi salariali.

I beneficiari delle provvidenze ricomprese nel disegno di legge è tale da evitare una sanatoria *ope legis* in quanto di dette provvidenze potranno beneficiare esclusivamente

i ricercatori *ex* medici interni ed *ex* contrattisti che effettivamente hanno svolto tali funzioni, che hanno superato il giudizio di idoneità, per ricercatori che siano tuttora in ser-

vizio presso le università e che superino i giudizi attraverso una analitica valutazione riguardante l'attività di ricerca e di didattica, effettivamente svolta in Italia e all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È legittimamente conseguita l' idoneità a professore associato per coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell' efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

Art. 2.

1. A domanda è ammesso al giudizio di idoneità di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il personale di ruolo delle università, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrato e assunto, previo giudizio di idoneità, poiché appartenente alle categorie di cui alle lettere *a)* e *i)* del primo comma dell' articolo 58 del citato decreto e in quanto ha effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari del provvedimento di cui al comma 1, il giudizio si svolge in due successive tornate. Per coloro che non abbiano superato la prima tornata di idoneità, la seconda è disciplinata con decreto del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca e tiene conto, con analitica motivazione, esclusivamente dell' attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all' estero sino alla data di indizione del giudizio di idoneità, attività che dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

3. L' idoneità conseguita dai destinatari dei provvedimenti di cui all' articolo 1 ed al comma 1 del presente articolo, ha validità nei termini temporanei di fruizione degli aventi diritto. L' incremento di spesa corrispondente all' attuazione della presente legge trova applicazione per le università presso cui gli aventi diritto prestano servizio solo fino alla cessazione dei predetti dal ruolo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

